

Fatturazione elettronica: regole tecniche per l'emissione, la trasmissione e la conservazione

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 89757/2018 del 30 aprile 2018 sono state definite le regole tecniche per l'emissione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti e identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato, utilizzando il Sistema di Interscambio ("**SdI**").

L'obbligo della fatturazione elettronica – introdotto dalla Legge di bilancio per l'anno 2018 - decorre dal **1° gennaio 2019** (ed è anticipato al **1° luglio 2018** nel caso di cessioni di benzina e il gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione nonché per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica).

N.B. La fattura elettronica è un documento informatico, in formato strutturato, trasmesso per via telematica al SdI e da questo recapitato al soggetto ricevente. La trasmissione telematica al SdI può riferirsi alla singola fattura ovvero ad un lotto di fatture. Per la sua predisposizione, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione una procedura web, un'applicazione utilizzabile da dispositivi *mobile (app)* e un *software* da installare su PC.

Sono escluse dall'obbligo di fatturazione elettronica le di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Con riferimento a tali operazioni, è previsto l'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i seguenti dati: (i) dati identificativi del cedente/prestatore e del cessionario/committente; (ii) data del documento comprovante l'operazione; (iii) data di registrazione, numero del documento; (iv) base imponibile; (v) aliquota IVA e imposta, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data di emissione del documento o quello della data di ricezione dello stesso.

Di seguito si analizzano gli aspetti principali sulla fatturazione elettronica illustrati dall'Agenzia delle entrate.

Emissione e trasmissione al SdI delle fatture elettroniche da parte del cedente/prestatore

Per emettere le fatture elettroniche, i contribuenti potranno usufruire di alcuni servizi messi gratuitamente a disposizione dall'Agenzia delle entrate:

- un *software* installabile su PC per la predisposizione della fattura elettronica;
- una procedura *web* e un'*app* per la predisposizione e trasmissione al SdI della fattura elettronica;
- un servizio *web* di generazione di un codice a barre bidimensionale (QRCode), utile per l'acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del cessionario/committente e del relativo "indirizzo telematico";

- un servizio di registrazione mediante il quale il cessionario/committente, o per suo conto un intermediario (appositamente delegato), potrà indicare al Sdl il canale e "l'indirizzo telematico" preferito per la ricezione dei file tra quelli di cui si dirà appresso;
- un servizio di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il Sdl all'interno di un'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate (i file delle fatture elettroniche correttamente trasmesse al Sdl saranno disponibili in tale area riservata sino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di ricezione da parte del Sdl);
- servizi *web* informativi, di assistenza, di sperimentazione del processo di fatturazione elettronica.

N.B. Tutti i predetti servizi saranno accessibili utilizzando il sistema SPID, le credenziali Fisconline/Entratel, la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), mentre per accedere all'*app* occorrerà essere abilitati a Fisconline/Entratel.

La trasmissione della fattura elettronica da parte del cedente/prestatore o tramite intermediario da questi delegato, potrà avvenire attraverso:

- a) posta elettronica certificata (PEC);
- b) servizi informatici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, quali la procedura *web* e l'*app*;
- c) sistema di cooperazione applicativa, su rete internet, con servizio esposto tramite un modello "*web service*";
- d) sistema di trasmissione dati tra terminali basato su protocollo *File Transfer Protocol* ("FTP").

N.B. Le modalità di cui alle lettere c) e d) necessitano di un preventivo processo di "accreditamento" al Sdl, per consentire di impostare le regole tecniche di colloquio tra l'infrastruttura informatica del soggetto trasmittente e il Sdl: al termine di tale procedura il Sdl, su richiesta, associa al canale telematico attivato almeno un codice numerico di 7 cifre (c.d. "codice destinatario").

Il Sistema di Interscambio:

- riceverà le fatture elettroniche da parte dell'emittente e cioè del cedente/prestatore (o di un intermediario) al quale verrà rilasciato un **riscontro dell'avvenuta trasmissione**;
- per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettuerà successivi controlli del file stesso. In caso di mancato superamento dei controlli verrà recapitata - entro 5 giorni - una "ricevuta di scarto" del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al Sdl. **La fattura elettronica scartata si considera non emessa**;
- nel caso in cui il file della fattura sia firmato elettronicamente, effettuerà un controllo sulla validità del certificato di firma. In caso di esito negativo del controllo, il file verrà scartato e verrà inviata una ricevuta di scarto. Anche in questo caso la fattura elettronica **scartata si considera non emessa**;
- recapiterà la fattura elettronica al soggetto cessionario/committente (in alternativa, la fattura elettronica potrà essere recapitata dal Sdl, per conto del cessionario/committente, ad un intermediario).

Recapito delle fatture al cessionario/committente

La fattura elettronica sarà recapitata dal Sdl, attraverso le seguenti modalità:

- a) sistema di posta elettronica certificata PEC;
- b) sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto;
- c) tramite modello web service;
- d) sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP.

N.B. Le modalità di cui alle lettere c) e d) necessitano di un preventivo processo di "accreditamento" al Sdl, per consentire di impostare le regole tecniche di colloquio tra l'infrastruttura informatica del soggetto trasmittente e il Sdl: al termine di tale procedura il Sdl, su richiesta, associa al canale telematico attivato almeno un codice numerico di 7 cifre (c.d. "codice destinatario").

Al fine di recapitare la fattura, l'Agenzia delle Entrate rende disponibile un servizio di registrazione "dell'indirizzo telematico" (vale a dire una PEC o un codice destinatario) prescelto per la ricezione dei file.

In caso di registrazione, le fatture elettroniche sono sempre recapitate "all'indirizzo telematico" registrato.

Nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al Sdl, il recapito non fosse possibile (ad esempio, casella PEC piena o non attiva ovvero canale telematico non attivo), il Sdl rende disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione al soggetto trasmittente.

Il cedente/prestatore sarà tenuto tempestivamente a comunicare - per vie diverse dal Sdl - al cessionario/committente che l'originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate: tale comunicazione potrà essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica.

N.B. Per i contribuenti che aderiranno, mediante servizio online, ad apposito accordo di servizio, tutte le fatture elettroniche emesse o ricevute dall'operatore attraverso il Sdl saranno conservate a norma del D.M. 17 giugno 2014 secondo i termini e le condizioni riportati nell'accordo di servizio, utilizzando il servizio gratuito messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Fatture emesse nei confronti di consumatori finali

Nel caso di fattura elettronica destinata ad un consumatore finale, l'emittente potrà valorizzare solo il campo "CodiceDestinatario" con il codice convenzionale e la fattura verrà recapitata al destinatario attraverso la messa a disposizione del file su apposita area web riservata dell'Agenzia delle entrate.

Allo stesso modo, nei casi in cui il cessionario/committente IVA non riuscirà a dotarsi di PEC ovvero non avrà attivato un canale telematico "web service" o FTP con Sdl, ovvero non ricorrerà

ad un intermediario in grado di ricevere con tali modalità e per suo conto le fatture elettroniche, queste ultime saranno messe a disposizione del destinatario su apposita area web riservata dell'Agenzia delle entrate: in tale ultimo caso, il cedente/prestatore sarà tenuto tempestivamente a comunicare al cessionario/committente che la fattura è acquisibile dalla citata area autenticata.

Al momento in cui cessionario/committente prenderà visione della fattura nell'area autenticata, il Sdl ne darà comunicazione al soggetto trasmittente.

Data di esigibilità e di detraibilità dell'imposta

Nel processo di fatturazione elettronica restano valide le regole ordinarie:

- la data di esigibilità dell'imposta è identificabile con la data riportata nella fattura ai sensi degli articoli 21 o 21-bis del DPR n. 633/1972;
- la data da cui decorrono i termini di detraibilità dell'imposta è identificata dalla data di ricezione attestata al destinatario dai canali telematici di ricezione ovvero dalla data di presa visione della fattura elettronica nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate in cui è stata depositata.

Fatture elettroniche per la cessione di carburanti

Con riferimento alle cessioni di carburante, l'anticipazione della decorrenza di obbligo di fatturazione elettronica al **1° luglio 2018** sarà limitata alla benzina e al gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori per **uso autotrazione**.

Sono **escluse** le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio).

Al riguardo, secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate con la Circolare n. 8/E/2018, nel file delle fatture elettroniche i campi "CodiceTipo" e "CodiceValore", all'interno del blocco "CodiceArticolo", saranno compilati inserendo rispettivamente la dicitura "CARB" e uno dei valori indicativi dei tipi di carburante. Nei casi in cui sia prevista l'indicazione della targa, la stessa potrà essere inserita nel campo "MezzoTrasporto" del file della fattura elettronica.

Fatture elettroniche per prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti

Con riferimento alle prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica, l'Agenzia delle entrate, con la Circolare n. 8/E/2018, ha chiarito che l'obbligo di fatturazione elettronica si applica ai soli rapporti diretti tra il soggetto titolare del contratto e la PA, nonché tra il primo e coloro cui questi si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi.

Si rinvia ad un successivo documento di prassi che esaminerà compiutamente le specifiche problematiche del settore.

Rif. Agenzia delle entrate, Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 89757/2018 del 30 aprile 2018 e Circolare 30 aprile 2018, n. 8/E

